



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Direzione Comunicazione, Servizi agli studenti e Servizi generali
Settore tasse, contributi, premi e rimborsi
Dirigente: Dott. Dott. Roberto Alba

REGOLAMENTO CONTRIBUZIONE STUDENTESCA ANNO ACCADEMICO 2025/2026

Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2025

Emanato con Decreto rettorale 539 del 17 giugno 2025



Sommario

Regolamento contribuzione studentesca a.a. 2025/2026	4
PREMESSA	4
Articolo 1 Definizioni	4
Capo I - Ammontare della contribuzione per i corsi di studio	5
Articolo 2 Calcolo della contribuzione per i corsi di studio e modalità di pagamento	5
Articolo 3 Studente e studentessa a tempo parziale	6
Articolo 4 Scadenze e indennità di mora per il ritardato pagamento della contribuzione studentesca e per la presentazione tardiva dell'autorizzazione all'Ateneo per l'acquisizione dell'ISEE dalla banca dati dell'INPS	6
Articolo 5 Contributi per iscrizione e frequenza ai corsi singoli e a singole attività didattiche erogate in modalità e-learning	7
Articolo 6 Altri Contributi per servizi prestati su richiesta dello studente e della studentessa.....	7
Articolo 7 Contributo per la partecipazione alle selezioni per l'ammissione ai corsi di studio e agli esami di Stato	8
Articolo 8 Contributo corsi in lingua straniera e in lingua italiana Erasmus Alfa	8
Capo II – Diverse tipologie di esonero dal pagamento della contribuzione	9
Articolo 9 Studenti beneficiari o idonei e studentesse beneficiarie o idonee delle borse di studio dell'ERSU	9
Articolo 10 Studenti e studentesse con disabilità	9
Articolo 11 Studenti immatricolati e studentesse immatricolate al primo anno con un ISEE entro euro 24.335,11	9
Articolo 12 Studenti e studentesse in corso iscritti e iscritte al secondo anno con un ISEE euro 24.335,11 e 10 CFU conseguiti	9
Articolo 13 Studenti e studentesse in corso iscritti e iscritte oltre il secondo anno, studenti e studentesse fuori corso iscritti e iscritte al primo anno fuori corso con un ISEE entro euro 24.335,11 e 25 CFU conseguiti	10



Articolo 14	Studenti stranieri assegnatari e studentesse straniere assegnatarie di borsa di studio del Governo italiano, accordi con Atenei stranieri, richiedenti asilo, rifugiati o rifugiate.....	10
Articolo 15	Orfani e orfane, studenti deceduti e studentesse decedute.....	10
Articolo 16	Studente e studentessa rientrante nella definizione di “caregiver familiare”	11
Articolo 17	Situazioni di eccezionale gravità	11
Articolo 18	Diplomati e diplomate con il massimo dei voti (100/100 e la lode o 100/100)	12
Articolo 19	Studenti e studentesse che si laureano nei mesi di marzo e aprile	12
Capo III – Ricongiungimento, interruzioni e sospensione della carriera.....		13
Articolo 20	Ricongiungimento carriera.....	13
Articolo 21	Interruzione per servizio civile, nascita e adozione figli	13
Articolo 22	Interruzione per malattia	13
Articolo 23	Sospensione della carriera	13
Capo IV – Premialità di carriera		14
Articolo 24	Premi per i laureati e per le laureate	14
Articolo 25	Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale in funzione dei crediti formativi universitari conseguiti	14
Capo V – Contribuzione in base all'ISEE		14
Articolo 26	Autocertificazione dell'ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario	14
Articolo 27	Riduzione dell'ISEE in funzione della residenza del nucleo familiare	15
Articolo 28	Studenti e studentesse appartenenti allo stesso nucleo familiare	15
Articolo 29	Studenti stranieri, studentesse straniere e ISEE	15
Articolo 30	Studenti italiani e studentesse italiane non residenti in Italia	16
Articolo 31	Studenti stranieri e studentesse straniere provenienti dai Paesi particolarmente poveri o da Paesi in guerra	16
Capo VI - Contributi corsi post lauream		16
Articolo 32	Contributo annuale per l'iscrizione alle Scuole di specializzazione e ai corsi di specializzazione.....	16
Articolo 33	Contributo per l'iscrizione ai Master	17
Articolo 34	Iscritti e iscritte ai corsi di Dottorato di ricerca	17



Capo VII – Accertamenti sulle autocertificazioni	17
Articolo 35 Accertamenti sulle autocertificazioni	17
Capo VIII – Rimborsi	18
Articolo 36 Rimborsi	18
Allegato 1 – Studenti e studentesse in corso e fino al 1° anno fuori corso	1
Allegato 2 – Studenti e studentesse dal 2° anno fuori corso.....	1
Allegato 3 – Studenti iscritti e studentesse iscritte a corsi di laurea erogati in modalità e-learning, blended-e-learning (modalità mista), prevalentemente a distanza.....	1



Regolamento contribuzione studentesca a.a. 2025/2026

PREMESSA

1. Il presente Regolamento norma i criteri per la determinazione della contribuzione dovuta dagli studenti e dalle studentesse dell'Università di Cagliari (nel seguito, per brevità, "Università") iscritti e iscritte ai corsi di studio previsti dal DM 270/2004, dal DM 509/1999 e dagli ordinamenti previgenti, alle Scuole di Specializzazione e per i servizi su richiesta dello studente o della studentessa per esigenze individuali, nonché le modalità per il pagamento.
2. Stabilisce, inoltre, le diverse tipologie di esonero dal pagamento della contribuzione riservate a determinate categorie, nonché le modalità di eventuali rimborsi.
3. Per usufruire di qualsiasi servizio didattico e amministrativo dell'Università, inclusa l'attività accademica, gli studenti e le studentesse devono essere in regola con il pagamento della contribuzione, suddivisa in tre rate per ciascun anno accademico.

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si riportano le seguenti definizioni:

- a) **CFU**: tutti i crediti formativi universitari conseguiti dallo studente o dalla studentessa nella sua carriera per qualsiasi attività effettuata nel periodo di iscrizione. Non si tiene conto dei CFU conseguiti nella carriera di provenienza e convalidati in ingresso, perché riferiti ad attività svolte in un periodo nel quale lo studente non era iscritto e la studentessa non era iscritta nell'attuale carriera. Per i CFU convalidati per passaggio di corso si considera la data di effettivo conseguimento relativa alla carriera di provenienza;
- b) **ISEE e ISPE**: indicatore della situazione economica equivalente determinato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'Università, e indicatore della situazione patrimoniale equivalente, previsto dall'articolo 3, comma 1 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modalità integrativa di selezione per la determinazione delle condizioni economiche dello studente già iscritto e della studentessa già iscritta o che intende iscriversi;
- c) **studente e studentessa in corso**: studente o studentessa con un numero di anni di iscrizione nell'attuale carriera pari alla durata normale del tipo di corso di studi frequentato. Il calcolo degli anni di iscrizione decorre dall'anno di prima immatricolazione nell'attuale carriera. L'eventuale passaggio di carriera non interrompe il calcolo degli anni di iscrizione. Nel calcolo non si tiene conto degli anni di sospensione o di interruzione della carriera. Per gli studenti e per le studentesse già in possesso di un titolo universitario o che hanno maturato parte del loro percorso in altri Atenei (italiani o esteri) nel calcolo degli anni di iscrizione si tiene conto delle eventuali abbreviazioni di carriera;
- d) **studente e studentessa fuori corso**: studente o studentessa con un numero di anni di iscrizione nell'attuale carriera superiore alla durata normale del corso al quale è iscritto / iscritta (per il calcolo degli anni di iscrizione si applica quanto riportato nella definizione di studente e studentessa in corso);
- e) **studente inattivo e studentessa inattiva**: studente iscritto o studentessa iscritta da almeno due anni senza avere conseguito almeno un credito formativo nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente



la relativa iscrizione o senza avere superato almeno un esame se studente iscritto / studentessa iscritta a corsi precedenti il D.M. 509/1999;

f) **studente e studentessa a tempo parziale**: studente o studentessa che, in applicazione delle norme previste dal Regolamento carriera amministrative studenti, abbia optato per un impegno didattico a tempo ridotto rispetto allo studente o alla studentessa a tempo pieno per motivate e autocertificate ragioni previste dal Regolamento carriera amministrative studenti.

Capo I - Ammontare della contribuzione per i corsi di studio

Articolo 2

Calcolo della contribuzione per i corsi di studio e modalità di pagamento

1. L'importo individuale della contribuzione per gli iscritti e per le iscritte ai corsi di studio è determinato in base a criteri di reddito, di merito e alla situazione personale.

Nell'ipotesi di contemporanea iscrizione, la contribuzione è dovuta per entrambi i corsi di studio ed è determinata separatamente in base a criteri di reddito, di merito e alla situazione personale.

2. L'importo massimo complessivo della contribuzione annuale è calcolato sommando:

- a) il contributo onnicomprensivo annuale,
- b) la tassa regionale per il diritto allo studio;
- c) l'imposta di bollo.

3. Il contributo onnicomprensivo annuale è indicato nelle tabelle allegate al presente Regolamento (allegati 1, 2 e 3), di cui fanno parte integrante, soggette a revisione annuale degli Organi Accademici in base all'aggiornamento del tasso di inflazione programmato, come determinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Anche tutti gli altri importi contributivi dovuti sono soggetti a revisione in base all'aggiornamento del tasso di inflazione programmato. Le tabelle riportano la variazione del contributo onnicomprensivo annuale, oltre che in funzione dell'ISEE e del corso di studio di iscrizione, in funzione della condizione di studente e di studentessa in corso o studente e studentessa fuori corso, di studente inattivo e di studentessa inattiva, del numero di anni di fuori corso e del conseguimento di CFU (allegato 1 – studenti e studentesse in corso e allegato 2 – studenti e studentesse fuori corso).

4. È dovuto un contributo onnicomprensivo annuale minimo assorbente gli importi di contribuzione più bassi dagli studenti e dalle studentesse che frequentano corsi di laurea erogati in modalità e-learning, blended-e-learning, prevalentemente a distanza (allegato 3 – studenti iscritti e studentesse iscritte a corsi di laurea erogati in modalità e-learning, blended-e-learning, prevalentemente a distanza).

5. Per essere regolarmente iscritti gli studenti, per essere regolarmente iscritte le studentesse devono versare, oltre al contributo onnicomprensivo annuale, l'imposta di bollo nella misura stabilita per legge, che è dovuta da tutti gli studenti e da tutte le studentesse anche se esonerati e esonerate dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi del presente Regolamento, e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario nella misura fissata dalla Regione Autonoma della Sardegna, se dovuta.

6. Il contributo onnicomprensivo annuale deve essere versato in tre rate, secondo le scadenze indicate all'articolo 4 del presente Regolamento. La tassa regionale per il diritto allo studio, se dovuta, deve essere versata entro la scadenza indicata all'articolo 4 del presente Regolamento.



7. Il versamento delle tasse universitarie deve essere effettuato esclusivamente tramite il sistema PagoPA. Ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento sono disponibili nel sito dell'Ateneo nella sezione dedicata e nel Vademecum sulla contribuzione studentesca.
8. L'Ateneo comunica agli iscritti e alle iscritte tramite e-mail l'emissione degli avvisi di pagamento relativi alla prima, alla seconda e alla terza rata. La mancata ricezione della comunicazione non esonera lo studente e la studentessa dal pagamento. Sono abbuonati i singoli pagamenti di importo inferiore a euro 1,00.
9. Il versamento del dovuto oltre i termini comporta l'applicazione dell'indennità di mora.

Articolo 3

Studente e studentessa a tempo parziale

1. Allo studente e alla studentessa non in possesso di altro titolo universitario di pari livello o superiore che, in applicazione delle norme previste dal Regolamento carriere amministrative studenti, abbia optato per un impegno didattico a tempo parziale si applica il contributo onnicomprensivo annuale calcolato per lo studente e per la studentessa a tempo pieno in corso ridotto del 10%.
2. La durata dell'agevolazione non può superare il doppio della durata normale del corso di studi al quale lo studente è iscritto e la studentessa è iscritta.
3. Al termine del periodo di agevolazione allo studente e alla studentessa si applica il contributo onnicomprensivo annuale calcolato per lo studente e per la studentessa fuori corso.
4. Per il calcolo degli anni di iscrizione si applica quanto riportato nella definizione di studente e studentessa in corso.

Articolo 4

Scadenze e indennità di mora per il ritardato pagamento della contribuzione studentesca e per la presentazione tardiva dell'autorizzazione all'Ateneo per l'acquisizione dell'ISEE dalla banca dati dell'INPS

1. Il pagamento della contribuzione studentesca annuale deve essere effettuato secondo la seguente articolazione:
 - prima rata entro il **2 ottobre** dell'anno di iscrizione;
 - seconda rata entro il successivo **2 marzo**;
 - terza rata entro il **30 giugno**, o entro i dieci giorni prima della data prevista per l'appello di laurea per chi consegue il titolo prima della scadenza indicata per il versamento.
2. Per le matricole dei corsi di laurea e di laurea magistrale, anche per coloro che presentano domanda di immatricolazione sotto condizione, il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 2 ottobre se non diversamente previsto negli specifici bandi di selezione per i corsi a numero programmato.
3. La tassa regionale per il diritto allo studio, se dovuta, deve essere versata entro il **2 marzo**.
4. Il mancato rispetto delle predette scadenze comporta l'applicazione di una indennità di mora secondo quanto segue:

Iscrizioni e immatricolazioni dal 3 ottobre al 1° novembre	euro 15,00
Iscrizioni e immatricolazioni oltre il 1° novembre	euro 40,00
Pagamento della seconda rata oltre il 2 marzo	euro 15,00
Pagamento della terza rata oltre il 30 giugno	euro 40,00



Nel caso di mancato pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, il recupero verrà effettuato con irrogazione di sanzione dall'Agazia Sarda delle Entrate.

5. L'invio tardivo dell'autorizzazione all'Ateneo all'acquisizione dell'ISEE dalla banca dati dell'INPS, al fine della riduzione della contribuzione massima è consentito, fino al termine di pagamento della terza rata, esclusivamente per gravi motivi personali o familiari adeguatamente certificati e comporta l'applicazione di una maggiorazione di euro 40,00.

6. Non è possibile procedere alla modifica dell'ISEE già acquisito, salvo che per errore materiale o per correzione dell'ISEE apportata d'ufficio dall'INPS. In questi limitati casi la modifica del valore ISEE non comporta l'applicazione di alcuna maggiorazione.

Articolo 5

Contributi per iscrizione e frequenza ai corsi singoli e a singole attività didattiche erogate in modalità e-learning

1. Per l'iscrizione ai corsi singoli gli ammessi e le ammesse devono versare per il contributo di iscrizione euro 143,70 e il bollo dovuto nella misura di legge, oltre a un contributo di euro 71,70 per la frequenza di ogni singolo corso.

2. Per la frequenza di ogni corso singolo erogato in modalità e-learning il contributo è di euro 243,85.

3. Gli studenti iscritti e le studentesse iscritte ad un corso erogato in modalità tradizionale che intendano frequentare le attività didattiche erogate in modalità e-learning non versano alcun contributo di frequenza.

4. Gli studenti immatricolati e le studentesse immatricolate condizionatamente ad un corso di laurea magistrale che non perfezionano l'immatricolazione devono versare per l'iscrizione ai corsi singoli dello stesso corso di laurea magistrale esclusivamente il contributo di iscrizione di euro 143,70 e il bollo dovuto nella misura di legge. Per il pagamento dell'importo dovuto è ammesso utilizzare parte delle somme versate come contributo onnicomprensivo al corso di laurea magistrale.

5. Il contributo versato dagli studenti e dalle studentesse per l'iscrizione ai corsi singoli, finalizzata esclusivamente ad acquisire i requisiti curriculari per l'accesso al corso di laurea magistrale, è utilizzato in compensazione del contributo onnicomprensivo dovuto per l'iscrizione al corso di laurea magistrale qualora l'immatricolazione al corso di studi avvenga nel medesimo anno accademico.

Articolo 6

Altri Contributi per servizi prestati su richiesta dello studente e della studentessa

1. Per i servizi prestati su richiesta dello studente e della studentessa sono dovuti i contributi di seguito elencati, oltre all'imposta di bollo nella misura prevista per legge:

Riconoscimento di titolo straniero (equipollenza o abbreviazione corso)	euro 368,95
Duplicato libretto iscrizione o tessera unica studente / studentessa	euro 23,40
Trasferimenti dall'Università di Cagliari ad altra sede universitaria	euro 214,15
Trasferimento da altra sede verso l'Università di Cagliari	euro 71,70
Duplicato diploma di laurea	euro 23,40
Tirocinio di adattamento (per semestre)	euro 378,85
Invio del diploma al domicilio dell'interessato o dell'interessata	euro 18,10



Invio del certificato al domicilio dell'interessato o dell'interessata	euro 10,00
Per le attività relative alla convalida di CFU in ingresso acquisiti in una precedente carriera svolta in Italia / all'estero, in corsi singoli, nel percorso formativo 24 CFU, in carriere a cui si è contemporaneamente iscritti o iscritte	euro 117,20
Passaggi di corso	euro 20,80

Articolo 7

Contributo per la partecipazione alle selezioni per l'ammissione ai corsi di studio e agli esami di Stato

1. Coloro che presentano domanda per la partecipazione alle selezioni o ai test di ammissione ai corsi di studio, di qualunque livello, e agli esami di stato devono versare un contributo indicato nella tabella di seguito riportata in conformità alle disposizioni normative vigenti, alle ordinanze del MUR o alla convenzione/contratto, se la selezione o il test sono gestiti aderendo ad una convenzione/contratto con uno o più Enti che organizzano la selezione o il test medesimi.

Contributo partecipazione prove di ammissione/verifica preparazione iniziale attraverso i test TOLC, TEST ARCHED (per ogni singolo TOLC, TEST ARCHED)	euro 35,00
Contributo partecipazione prove di ammissione/verifica preparazione iniziale ai Corsi di studio (non effettuate tramite il test TOLC, TEST ARCHED)	euro 26,40
Contributo per la partecipazione agli esami di stato (ad eccezione dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo)	euro 206,80
Contributo per la partecipazione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo	euro 105,00

Articolo 8

Contributo corsi in lingua straniera e in lingua italiana Erasmus Alfa

1. Gli studenti e le studentesse che si iscrivono ad un corso in lingua straniera Erasmus Alfa devono pagare un contributo di:

- euro 96,50 per la frequenza di corsi della durata di 80 ore;
- euro 68,65 per la frequenza di corsi della durata di 60 ore.

2. Gli studenti stranieri e le studentesse straniere partecipanti a programmi di mobilità internazionale Erasmus+ o Globus che si iscrivono ad un corso in lingua italiana Erasmus Alfa devono pagare un contributo di:

- euro 96,50 per la frequenza di corsi della durata di 80 ore;
- euro 48,25 per la frequenza di corsi della durata di 40 ore.

3. Gli stranieri e le straniere che non sono iscritti e iscritte all'Ateneo e non hanno lo status di studente e studentessa Erasmus+ o Globus che si iscrivono ad un corso in lingua italiana Erasmus Alfa devono pagare un contributo di:

- euro 172,40 per la frequenza di corsi della durata di 80 ore;
- euro 86,15 per la frequenza di corsi della durata di 40 ore.



Capo II – Diverse tipologie di esonero dal pagamento della contribuzione

Articolo 9

Studenti beneficiari o idonei e studentesse beneficiarie o idonee delle borse di studio dell'ERSU

1. Gli studenti beneficiari o idonei e le studentesse beneficiarie o idonee delle borse di studio concesse dall'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari (ERSU) sono esonerati e esonerate d'ufficio dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.
2. Se lo studente esonerato e la studentessa esonerata versa la prima rata della contribuzione studentesca, essa viene rimborsata entro un mese dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive per il conseguimento della borsa di studio.
3. Gli studenti e le studentesse che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio che si iscrivono a un anno successivo di corso non sono tenuti e tenute al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi sino alla pubblicazione delle graduatorie definitive per il conseguimento della borsa di studio.

Articolo 10

Studenti e studentesse con disabilità

1. Gli studenti e le studentesse con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento iscritti e iscritte ai corsi di studio o scuole/corsi di specializzazione sono esonerati e esonerate, a richiesta, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.
2. Per gli studenti e per le studentesse con un'invalidità compresa tra il cinquanta per cento ed il sessantacinque per cento, a richiesta dell'interessato e dell'interessata, è prevista l'applicazione di una riduzione del 30% del contributo onnicomprensivo annuale.
3. La richiesta di esonero deve essere corredata dalla documentazione attestante il riconoscimento dell'handicap o il grado di invalidità.

Articolo 11

Studenti immatricolati e studentesse immatricolate al primo anno con un ISEE entro euro 24.335,11

1. Gli studenti e le studentesse che si immatricolano al primo anno in un corso di laurea e di laurea magistrale che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o uguale a euro 24.335,11 sono esonerati e esonerate dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.
2. L'esonero previsto dal presente articolo si applica anche agli studenti e alle studentesse che si immatricolano e, a seguito di un'abbreviazione di carriera e del numero di crediti formativi universitari riconosciuti, vengono iscritti e iscritte ad un anno successivo al primo.

Articolo 12

Studenti e studentesse in corso iscritti e iscritte al secondo anno con un ISEE euro 24.335,11 e 10 CFU conseguiti

1. Gli studenti e le studentesse in corso che si iscrivono al secondo anno in un corso di laurea e di laurea magistrale che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o uguale a euro 24.335,11 e al 10 agosto precedente la relativa iscrizione abbiano conseguito almeno 10 CFU sono esonerati e esonerate dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.



2. Per il calcolo degli anni di iscrizione si applica quanto riportato nella definizione di studente e studentessa in corso.

Articolo 13

Studenti e studentesse in corso iscritti e iscritte oltre il secondo anno, studenti e studentesse fuori corso iscritti e iscritte al primo anno fuori corso con un ISEE entro euro 24.335,11 e 25 CFU conseguiti

1. Gli studenti e le studentesse in corso che si iscrivono oltre il secondo anno e gli studenti e le studentesse fuori corso iscritti e iscritte al primo anno fuori corso in un corso di laurea e di laurea magistrale che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o uguale a euro 24.335,11 e nei dodici mesi antecedenti al 10 agosto precedente la relativa iscrizione abbiano conseguito almeno 25 CFU sono esonerati e esonerate dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

2. Per il calcolo degli anni di iscrizione si applica quanto riportato nella definizione di studente e studentessa in corso.

Articolo 14

Studenti stranieri assegnatari e studentesse straniere assegnatarie di borsa di studio del Governo italiano, accordi con Atenei stranieri, richiedenti asilo, rifugiati o rifugiate

1. Sono esonerati e esonerate d'ufficio dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale:

- gli studenti stranieri beneficiari e le studentesse straniere beneficiarie di borsa di studio annuale del Governo italiano, concessa nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Per tali studenti e per tali studentesse negli anni accademici successivi al primo l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nonché al rispetto dei requisiti di merito, come previsto dalle disposizioni vigenti;
- gli studenti stranieri e le studentesse straniere che si iscrivono ad un corso dell'Università a seguito di accordi con Università straniere o con altre organizzazioni sottoscritti dall'Università che prevedono espressamente il beneficio;
- gli studenti stranieri e le studentesse straniere che si iscrivono ad un corso dell'Università e hanno presentato allo Stato italiano richiesta di protezione internazionale (richiedente asilo) o hanno ottenuto lo status di rifugiato e rifugiata o sono titolari di protezione sussidiaria o speciale. Qualora lo status di rifugiato e rifugiata venga ottenuto in corso d'anno, lo studente già iscritto e la studentessa già iscritta potrà chiedere il rimborso delle tasse già versate.

2. L'esonero previsto dal presente articolo si applica anche per l'iscrizione ai corsi singoli.

3. Gli studenti e le studentesse che beneficiano dell'esonero previsto dal presente articolo sono tenuti e tenute al versamento dell'imposta di bollo nella misura prevista per legge.

Articolo 15

Orfani e orfane, studenti deceduti e studentesse decedute

1. Lo studente iscritto e la studentessa iscritta in corso o fuori corso da non oltre tre anni per i corsi di laurea triennali e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico e da non oltre due anni per i corsi di laurea magistrale biennali che dichiara un ISEE non superiore ad euro 24.335,11 e un ISPE non superiore a euro 52.902,43 che diventa orfano/orfana nel corso dell'anno accademico di iscrizione o è orfano/orfana di entrambi i genitori ha diritto, previa richiesta, all'esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.



2. In caso di decesso dello studente o della studentessa sono rimborsate le somme versate a titolo di contributo onnicomprensivo per l'anno accademico in cui si è verificato l'evento su richiesta degli aventi diritto.

Articolo 16

Studente e studentessa rientrante nella definizione di "caregiver familiare"

1. Lo studente e la studentessa, in corso o fuori corso, che dichiara un ISEE non superiore ad euro 24.335,11 e un ISPE non superiore a euro 52.902,43, che assiste e si prende cura di un familiare riconosciuto invalido o invalida in quanto bisognoso o bisognosa di assistenza globale e continua di lunga durata rientrante nella definizione di caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha diritto, previa richiesta, all'esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

2. L'istanza deve essere presentata improrogabilmente entro la data di presentazione della domanda di immatricolazione per le matricole e entro il 2 ottobre dell'anno di iscrizione per gli iscritti e per le iscritte ad anni successivi al primo.

Articolo 17

Situazioni di eccezionale gravità

1. A richiesta, sono esonerati e esonerate dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti e le studentesse che non rientrano in uno dei precedenti casi di esonero e si trovano in una delle seguenti particolari situazioni familiari o personali:

- studenti e studentesse con cittadinanza italiana, residenti in Italia con famiglia originariamente residente in Italia e che ha fissato la residenza stabilmente all'estero;
- studenti e studentesse con genitore disoccupato iscritto al Centro per l'impiego;
- studenti e studentesse con genitore iscritto nelle liste di mobilità;
- studenti e studentesse con genitore beneficiario della cassa integrazione guadagni;
- studenti e studentesse - coniugati e coniugate o con figli minori – che sono stati licenziati e licenziate e risultano iscritti e iscritte al Centro per l'impiego;
- studenti e studentesse - coniugati e coniugate o con figli minori - iscritti e iscritte nelle liste di mobilità;
- studenti e studentesse - coniugati e coniugate o con figli minori - beneficiari e beneficiarie della cassa integrazione guadagni;
- studenti e studentesse per i quali e per le quali i servizi sociali pubblici rilasciano idonea documentazione di disagio socio/economico;
- studenti detenuti e studentesse detenute degli Istituti penitenziari o in situazione di limitazione della libertà personale, come indicato nella convenzione con il Ministero della Giustizia;
- studenti figli e studentesse figlie di beneficiario della pensione di inabilità, di orfani di guerra, di ciechi civili, di mutilati e invalidi di guerra o di invalidi del lavoro o di servizio;
- studenti e studentesse che dimostrino di essere attualmente ospiti o di essere stati e state ospiti in strutture di accoglienza pubbliche o private.



2. L'esonero non si applica se lo studente e la studentessa appartiene ad un nucleo familiare il cui ISEE è superiore a euro 24.335,11 e il cui ISPE è superiore a euro 52.902,43 e se lo studente è iscritto / la studentessa è iscritta fuori corso da oltre tre anni per i corsi di laurea triennali, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico e da oltre due anni per i corsi di laurea magistrale biennali. Il calcolo degli anni di iscrizione viene effettuato a partire dall'anno di prima immatricolazione.
3. Per studenti detenuti e per le studentesse detenute degli Istituti penitenziari è concesso l'esonero in assenza di ISEE nella banca dati INPS.
4. La richiesta di esonero deve essere presentata, improrogabilmente, per gli studenti e per le studentesse che si immatricolano entro la data di presentazione della domanda di immatricolazione e per gli iscritti e iscritte ad anni successivi al primo entro il 2 ottobre dell'anno di iscrizione
5. Per situazioni sopravvenute successivamente all'iscrizione la richiesta di esonero deve essere presentata entro trenta giorni dall'evento.
6. A richiesta, sono parzialmente esonerati e esonerate dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti e le studentesse il cui nucleo familiare è stato vittima di una calamità naturale nel corso dell'anno accademico. Per la concessione dell'esonero è necessario produrre idonea documentazione attestante il danno subito e gli eventuali rimborsi ottenuti. La percentuale di esonero, non superiore al 50% della contribuzione dovuta, è determinata in base al valore del danno non rimborsato e dell'ISEE dichiarato.

Articolo 18

Diplomati e diplomate con il massimo dei voti (100/100 e la lode o 100/100)

1. Gli studenti e le studentesse che non rientrano in uno dei precedenti casi di esonero e che hanno conseguito il diploma con la votazione di 100/100 e la lode o 100/100 e si iscrivono per la prima volta a corsi di primo livello o a corsi di laurea magistrale a ciclo unico sono esonerati e esonerate al primo anno dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.
2. L'esonero è applicato d'ufficio utilizzando le informazioni presenti nel sistema informativo per la didattica e inserite online dallo studente e dalla studentessa durante la compilazione della domanda d'immatricolazione, con successiva verifica della veridicità delle stesse presso la scuola superiore di provenienza.

Articolo 19

Studenti e studentesse che si laureano nei mesi di marzo e aprile

1. Gli studenti e le studentesse che non rientrano in uno dei precedenti casi di esonero che si laureano nei mesi di marzo e aprile i quali e le quali, ai sensi del Regolamento didattico d'Ateneo, devono iscriversi al nuovo anno accademico versano un contributo onnicomprensivo annuale pari a euro 258,00 o al minore importo previsto a seguito dell'applicazione del calcolo ordinario, oltre all'imposta di bollo stabilita per legge e, se dovuta, alla tassa regionale per il diritto allo studio.



Capo III – Ricongiungimento, interruzioni e sospensione della carriera

Articolo 20

Ricongiungimento carriera

1. Lo studente e la studentessa che dopo un periodo di interruzione di almeno due anni accademici voglia proseguire gli studi deve pagare per ogni anno accademico di mancata iscrizione un contributo fisso di euro 82,05.
2. Se lo studente e la studentessa contestualmente alla richiesta di prosecuzione degli studi presenta domanda di passaggio ad un corso di studi attivo il contributo fisso ammonta ad euro 23,40 per ogni anno accademico di mancata iscrizione.
3. Qualora lo studente e la studentessa rinunci al passaggio di corso è tenuto/a al pagamento della differenza tra i due importi, pari a euro 58,60, per ogni anno accademico di mancata iscrizione.
4. Gli studenti e le studentesse non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi nessun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

Articolo 21

Interruzione per servizio civile, nascita e adozione figli

1. A domanda dell'interessato e dell'interessata il ricongiungimento della carriera si applica agli studenti e alle studentesse per l'anno di servizio civile, per l'anno di nascita o di adozione di ciascun figlio o figlia.
2. In questi casi il contributo fisso annuale non è dovuto.
3. Gli studenti e le studentesse non possono effettuare nell'anno accademico di interruzione degli studi nessun atto di carriera.
4. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

Articolo 22

Interruzione per malattia

1. Gli studenti costretti e le studentesse costrette ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate (minimo sei mesi) debitamente certificate sono esonerati e esonerate dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale e del contributo fisso previsto dall'articolo 20 – Ricongiungimento carriera – per l'anno accademico nel quale si è verificata l'interruzione.
2. Se il periodo di interruzione è inferiore all'anno e riguarda più anni accademici, il beneficio sarà applicato nell'anno accademico nel quale ricade il maggior numero di mesi di interruzione.
3. Gli studenti e le studentesse non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi nessun atto di carriera.
4. La richiesta del beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

Articolo 23

Sospensione della carriera

1. L'importo indicato nell'articolo 20, comma 1 – Ricongiungimento carriera – è dovuto anche per ogni anno accademico di sospensione della carriera secondo la disciplina prevista dal Regolamento carriere amministrative studenti.
2. Se la sospensione della carriera è di durata inferiore all'anno accademico lo studente e la studentessa dovrà versare il contributo onnicomprensivo annuale per intero.



Capo IV – Premialità di carriera

Articolo 24

Premi per i laureati e per le laureate

1. L'Ateneo costituisce un fondo con cui concedere dei premi di importo di euro 750,00, eventualmente incrementabile se vi è disponibilità nel budget, da ripartirsi tra gli studenti e tra le studentesse che abbiano conseguito la laurea iscritti e iscritte in corso, come definiti all'articolo 1, in funzione del merito.
2. Gli studenti e le studentesse a tempo parziale possono concorrere solo se hanno concluso gli studi entro la durata normale del proprio corso.
3. Nell'avviso sono definiti i criteri e il numero dei premi da ripartire tra i laureati e tra le laureate delle diverse Facoltà dell'Università.

Articolo 25

Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale in funzione dei crediti formativi universitari conseguiti

1. Gli studenti e le studentesse che nel corso di un anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre, per il primo anno di iscrizione dalla data di immatricolazione al 31 dicembre dell'anno successivo) conseguono almeno 50 CFU beneficiano di un rimborso parziale nella misura del 10% del contributo onnicomprensivo annuale versato.

Capo V – Contribuzione in base all'ISEE

Articolo 26

Autocertificazione dell'ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario

1. L'attestazione ISEE valevole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario è rilasciata dall'INPS a seguito di presentazione e sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) allo stesso Ente per via telematica o ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o ad altri soggetti autorizzati al suo rilascio.
2. Lo studente e la studentessa tramite procedura online, disponibile dal mese di luglio nella sezione servizi online agli studenti del sito www.unica.it, autorizza l'Ateneo ad acquisire dall'INPS l'ISEE e tutte le informazioni presenti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU), ad inserire le altre informazioni utili per il calcolo del contributo onnicomprensivo annuale e ad effettuare le verifiche sulla correttezza dei dati inseriti.
3. Il termine per autorizzare l'Ateneo ad acquisire dall'INPS l'ISEE e ad inserire le ulteriori informazioni è fissato al 31 dicembre dell'anno di iscrizione.
4. La presentazione dell'autocertificazione oltre il 31 dicembre dell'anno di iscrizione ed entro il termine di pagamento della terza rata della contribuzione, esclusivamente in caso di gravi motivi personali o familiari adeguatamente certificati, comporta l'applicazione della indennità di mora prevista dall'articolo 4.
5. La presentazione dell'autocertificazione entro il termine del 28 febbraio per coloro che, dopo il 31 dicembre, sono ancora iscritti e iscritte ai corsi singoli necessari al recupero dei debiti curriculari per l'accesso alla laurea magistrale biennale, non comporta l'applicazione dell'indennità di mora.



Articolo 27

Riduzione dell'ISEE in funzione della residenza del nucleo familiare

1. È applicata d'ufficio una riduzione all'ISEE dichiarato in funzione della distanza dalla sede dell'Ateneo del Comune di residenza del nucleo familiare dello studente e della studentessa o del Comune di residenza dello studente unico/della studentessa unica componente del nucleo familiare:

Luogo di residenza	Percentuale di riduzione dell'ISEE
Entro i 50 Km	0
Oltre i 50 Km	5%
Nuorese, Baronia, Ogliastra e Sassarese	10%
Gallura	15%
Fuori Sardegna	20%

Articolo 28

Studenti e studentesse appartenenti allo stesso nucleo familiare

1. Agli studenti e alle studentesse appartenenti allo stesso nucleo familiare iscritti e iscritte in corsi di laurea e laurea magistrale in questo Ateneo e non esonerati ed esonerate dal pagamento delle tasse è applicata d'ufficio una riduzione dell'ISEE secondo la seguente tabella:

Numero di componenti del nucleo familiare non esonerati e non esonerate dal pagamento delle tasse iscritti e iscritte all'Università di Cagliari in corsi di laurea e laurea magistrale	Percentuale di riduzione dell'ISEE
2	10%
3	15%
4	20%
5	25%
6 o superiore	30%

Articolo 29

Studenti stranieri, studentesse straniere e ISEE

1. Gli studenti stranieri e le studentesse straniere, ai fini della riduzione dell'ISEE in funzione della residenza del nucleo familiare, sono considerati studenti e studentesse fuori sede indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente e della studentessa sia residente in Sardegna.

2. Gli studenti stranieri autonomi (art. 8 DPCM 159/2013) e le studentesse straniere autonome (art. 8 DPCM 159/2013) che hanno residenza anagrafica in Italia devono richiedere l'attestazione ISEE valevole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario e inserire le informazioni previste nell'autocertificazione della condizione economica indicata all'articolo 26.

3. Gli studenti stranieri non autonomi (art. 8 DPCM 159/2013) e le studentesse straniere non autonome (art. 8 DPCM 159/2013) con o senza residenza anagrafica in Italia devono acquisire la documentazione relativa ai



redditi percepiti e patrimoni detenuti dal nucleo familiare di provenienza, richiedere l'Isee parificato Università ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), compilare l'apposito modulo di dichiarazione della condizione economica e trasmetterlo assieme all'Isee parificato Università alla propria Segreteria Studenti.

4. Peculiari situazioni relative alla condizione economica verranno valutate dall'Ateneo su istanza e annessa documentazione, con riserva di determinazione dell'Isee.

Articolo 30

Studenti italiani e studentesse italiane non residenti in Italia

1. Gli studenti italiani e le studentesse italiane che non hanno residenza anagrafica in Italia con redditi percepiti e patrimoni detenuti all'estero devono richiedere l'Isee parificato Università ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), compilare l'apposito modulo di dichiarazione della condizione economica e trasmetterlo assieme all'Isee parificato Università alla propria Segreteria Studenti.

2. Peculiari situazioni relative alla condizione economica verranno valutate dall'Ateneo su istanza e annessa documentazione, con riserva di determinazione dell'Isee.

Articolo 31

Studenti stranieri e studentesse straniere provenienti dai Paesi particolarmente poveri o da Paesi in guerra

1. Per gli studenti stranieri e per le studentesse straniere provenienti dai Paesi particolarmente poveri ai sensi dell'articolo 13 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, individuati dalle vigenti disposizioni ministeriali, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, che attesti che lo studente e la studentessa non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

2. All'ISEE degli studenti e delle studentesse nelle suindicate condizioni si attribuisce un valore pari a zero.

3. Il beneficio si applica anche agli studenti stranieri e alle studentesse straniere provenienti da Paesi in guerra dietro presentazione della certificazione indicata nel primo comma.

Capo VI - Contributi corsi post lauream

Articolo 32

Contributo annuale per l'iscrizione alle Scuole di specializzazione e ai corsi di specializzazione

1. Per l'iscrizione alle Scuole di specializzazione gli specializzandi e le specializzande, oltre all'imposta di bollo e, se dovuta, alla tassa regionale per il diritto allo studio, devono versare il contributo annuale riportato nella seguente tabella:

Contributo annuale per l'iscrizione alle Scuole di specializzazione			
Facoltà	Prima rata	Saldo	Totale
Medicina e chirurgia	euro 573,95	euro 573,95	euro 1.147,90
Scienze economiche, giuridiche e politiche	euro 921,45	euro 1020,35	euro 1.941,80
Studi umanistici	euro 397,95	euro 637,70	euro 1.035,65
Biologia e Farmacia	euro 571,10	euro 571,10	euro 1.142,20



Ingegneria e Architettura	euro 813,60	euro 813,60	euro 1.627,20
---------------------------	-------------	-------------	---------------

2. Gli studenti iscritti e le studentesse iscritte a una scuola di specializzazione che hanno sostenuto tutti gli esami previsti entro l'anno accademico precedente all'anno di attuale iscrizione e che sostengono il solo esame di specializzazione nel corrente anno accademico sono esonerati e esonerate dal pagamento del saldo del contributo.

3. Il contributo annuale per l'iscrizione a corsi di specializzazione viene determinato dal Consiglio di Amministrazione e inserito nell'apposito bando di ammissione.

Articolo 33

Contributo per l'iscrizione ai Master

1. Per frequentare i master è dovuto il pagamento di un contributo di iscrizione compreso tra l'importo minimo di euro 1.000,00 e l'importo massimo di euro 5.000,00 secondo quanto definito nei singoli bandi di selezione.

Articolo 34

Iscritti e iscritte ai corsi di Dottorato di ricerca

1. Gli iscritti e le iscritte ai corsi di Dottorato di ricerca sono esonerati e esonerate dal pagamento del contributo per l'iscrizione e la frequenza dei corsi ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

2. Per essere regolarmente iscritti e iscritte i dottorandi e le dottorande sono tenuti e tenute annualmente al versamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, se dovuta.

Capo VII – Accertamenti sulle autocertificazioni

Articolo 35

Accertamenti sulle autocertificazioni

1. L'Università verifica le dichiarazioni prodotte dallo studente e dalla studentessa al fine della riduzione del contributo annuale onnicomprensivo avvalendosi di tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente, in particolare attraverso la banca dati dell'ISEE gestita dall'INPS.

2. In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle indennità di mora previste all'articolo 4, è applicato allo studente e alla studentessa il contributo onnicomprensivo annuale nella misura massima di euro 4.581,25.

3. L'Università, in conformità alle disposizioni normative vigenti, comunica all'INPS i benefici erogati agli studenti e alle studentesse in base all'ISEE sotto forma di contributo economico e sotto forma di servizio o riduzione di contribuzione.

4. L'Università si riserva di segnalare all'Agenzia delle Entrate e/o alla Guardia di Finanza le situazioni che necessitano di verifica tra la contribuzione applicata a fronte della dichiarazione presentata e gli altri indicatori significativi rilevabili.



Capo VIII – Rimborsi

Articolo 36

Rimborsi

1. Gli studenti e le studentesse che abbiano titolo a rimborsi del contributo onnicomprensivo annuale versato non devono presentare alcuna domanda di rimborso.
2. Il rimborso sarà calcolato in automatico e sarà erogato su un conto corrente bancario o postale o “carta conto” intestati o cointestati allo studente / alla studentessa.
3. Non si procederà a rimborsi di importo complessivo inferiore a euro 1,00.
4. Non è rimborsabile il contributo per le prove di accesso ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale. Altresì, non sono rimborsabili i contributi per l’ammissione ai corsi post lauream.



Regolamento contribuzione studentesca

Allegato 1 – Studenti e studentesse in corso e fino al 1° anno fuori corso

Il contributo onnicomprensivo annuale calmierato indicato nelle tabelle sottostanti si applica agli studenti iscritti / alle studentesse iscritte in corso e al primo anno fuori corso appartenenti ad un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra euro 24.335,12 ed euro 30.000,00. I predetti studenti e le predette studentesse nei dodici mesi antecedenti al 10 agosto prima della nuova iscrizione devono aver conseguito almeno:

- 10 CFU (iscrizione al secondo anno);
- 25 CFU (iscrizione dal terzo al 1° anno fuori corso).

Per gli studenti immatricolati e per le studentesse immatricolate non si tiene conto del requisito relativo ai CFU.

Il contributo onnicomprensivo annuale calmierato si applica se inferiore al contributo onnicomprensivo annuale determinato dall'Ateneo.

L'importo della **prima rata** della contribuzione per gli studenti e per le studentesse che si immatricolano e per gli studenti esonerati e per le studentesse esonerate corrisponde al pagamento dell'imposta di bollo pari a euro 16,00 (o alla diversa misura dovuta per legge).

Per gli studenti non esonerati e per le studentesse non esonerate che si iscrivono ad anni successivi al primo l'importo della **prima rata** è variabile in funzione del contributo onnicomprensivo annuale dovuto:

- euro 274,00, di cui euro 16,00 di imposta di bollo, per gli studenti collocati e per le studentesse collocate nelle fasce ISEE dalla 1 alla 5;
- euro 304,00, di cui euro 16,00 di imposta di bollo, per gli studenti collocati e per le studentesse collocate nelle fasce ISEE dalla 6 alla 18;
- euro 422,00, di cui euro 16,00 di imposta di bollo, per gli studenti collocati e per le studentesse collocate nelle fasce ISEE 19 e 20 o che non hanno presentato l'autocertificazione della condizione economica.

L'importo della **seconda rata** della contribuzione è pari a:

- euro 335,00 per gli studenti e per le studentesse che si immatricolano se collocati e se collocate entro la fascia 18 o il minore importo dovuto;
- una somma corrispondente al 30% del contributo onnicomprensivo dovuto per gli studenti collocati e per le studentesse collocate nelle fasce ISEE 19 e 20;
- euro 77,00 per gli studenti iscritti e per le studentesse iscritte ad anni successivi al primo, se collocati e se collocate entro la fascia 18, o il minore importo dovuto;
- una somma corrispondente al 30% del contributo onnicomprensivo dovuto per gli studenti collocati e per le studentesse collocate nelle fasce ISEE 19 e 20, al netto dell'importo versato con la prima rata.



L'importo della **terza rata** della contribuzione è pari alla somma corrispondente al saldo del contributo onnicomprensivo dovuto.

Il calcolo della contribuzione si articola nel seguente modo:

- Studenti e studentesse che hanno i requisiti per l'applicazione dell'**esonero totale** dalle tasse (articoli dal 9 al 17 del presente Regolamento):

ISEE		Contributo onnicomprensivo
da euro	a euro	
0,00	24.335,11	euro 0,00

- Studenti e studentesse che non hanno i requisiti per l'applicazione dell'esonero totale dalle tasse e hanno i requisiti per l'applicazione del **contributo calmierato** studenti/studentesse in corso e fuori corso entro un anno:

ISEE		Contributo onnicomprensivo annuale calmierato studenti / studentesse in corso e fuori corso entro un anno
da euro	a euro	
24.335,12	26.000,00	$(\text{ISEE}-13.000,00) \times 0,07 \times 0,50$
26.000,01	28.000,00	$(\text{ISEE}-13.000,00) \times 0,07 \times 0,75$
28.000,01	30.000,00	$(\text{ISEE}-13.000,00) \times 0,07 \times 0,90$

- Studenti e studentesse che non hanno i requisiti per l'applicazione del contributo calmierato studenti/studentesse in corso e fuori corso entro un anno o l'importo del contributo calmierato è superiore al contributo onnicomprensivo annuale stabilito dall'Ateneo iscritti e iscritte in corsi di studio di:

Facoltà di Medicina e chirurgia

Fascia	ISEE		Studenti attivi e studentesse <u>attive</u> Contributo onnicomprensivo annuale	Studenti inattivi e studentesse inattive Contributo onicomprensivo annuale
	da euro	a euro		
1	0,00	6.558,90	euro 371,25	euro 471,25
2	6.558,91	10.917,59	euro 449,10	euro 549,10
3	10.917,60	15.276,27	euro 530,60	euro 630,60
4	15.276,28	19.634,15	euro 607,10	euro 707,10
5	19.634,16	20.050,91	euro 614,60	euro 714,60



6	20.050,92	20.466,86	euro 620,20	euro 720,20
7	20.466,87	20.883,62	euro 625,75	euro 725,75
8	20.883,63	21.300,38	euro 631,45	euro 731,45
9	21.300,39	21.716,33	euro 637,00	euro 737,00
10	21.716,34	22.133,09	euro 644,80	euro 744,80
11	22.133,10	22.549,85	euro 652,30	euro 752,30
12	22.549,86	22.965,80	euro 660,00	euro 760,00
13	22.965,81	23.382,56	euro 667,75	euro 767,75
14	23.382,57	23.799,31	euro 675,35	euro 775,35
15	23.799,32	24.215,27	euro 683,05	euro 783,05
16	24.215,28	25.300,00	euro 747,05	euro 847,05
17	25.300,01	26.400,00	euro 784,60	euro 884,60
18	26.400,01	28.600,00	euro 822,75	euro 922,75
19	28.600,01	87.723,05	Si applica la seguente formula: $1,18269*(18,30 + ((291,2032*2,48207^{(0,00002809* ISEE) + (83,5455+(0,0008125*ISEE)))))$	Si applica la seguente formula: $100+1,18269*(18,30 + ((291,2032*2,48207^{(0,00002809* ISEE) + (83,5455+(0,0008125* ISEE)))))$
20	Superiore a euro 87.723,05 o non comunica l'ISEE		euro 3.447,10	euro 3.547,10



Facoltà di Biologia e Farmacia, Ingegneria e Architettura, Scienze

Fascia	ISEE		<u>Studenti attivi e studentesse</u> <u>attive</u>	<u>Studenti inattivi e</u> <u>studentesse inattive</u>
	da euro	a euro	Contributo onnicomprensivo annuale	Contributo onnicomprensivo annuale
1	0,00	6.558,90	euro 371,25	euro 471,25
2	6.558,91	10.917,59	euro 448,45	euro 548,45
3	10.917,60	15.276,27	euro 528,55	euro 628,55
4	15.276,28	19.634,15	euro 603,60	euro 703,60
5	19.634,16	20.050,91	euro 610,40	euro 710,40
6	20.050,92	20.466,86	euro 615,90	euro 715,90
7	20.466,87	20.883,62	euro 621,40	euro 721,40
8	20.883,63	21.300,38	euro 626,75	euro 726,75
9	21.300,39	21.716,33	euro 632,25	euro 732,25
10	21.716,34	22.133,09	euro 639,85	euro 739,85
11	22.133,10	22.549,85	euro 647,35	euro 747,35
12	22.549,86	22.965,80	euro 654,90	euro 754,90
13	22.965,81	23.382,56	euro 662,40	euro 762,40
14	23.382,57	23.799,31	euro 669,95	euro 769,95
15	23.799,32	24.215,27	euro 677,55	euro 777,55
16	24.215,28	25.300,00	euro 741,10	euro 841,10
17	25.300,01	26.400,00	euro 778,45	euro 878,45
18	26.400,01	28.600,00	euro 816,20	euro 916,20
19	28.600,01	87.723,05	Si applica la seguente formula: $1,18269*(18,3+((291,2032*2,48207^{(0,00002809*ISEE)} + (85,345+(0,0005412*ISEE))))))$	Si applica la seguente formula: $100+1,18269*(18,3+((291,2032*2,48207^{(0,00002809*ISEE)} + (85,345+(0,0005412*ISEE))))))$
20	Superiore a euro 87.723,05 o non comunica l'ISEE		euro 3.420,75	euro 3.520,75



Facoltà di Studi umanistici

Fascia	ISEE		<u>Studenti attivi e studentesse attive</u> Contributo onnicomprensivo annuale	<u>Studenti inattivi e studentesse inattive</u> Contributo onnicomprensivo annuale
	da euro	a euro		
1	0,00	6.558,90	euro 329,90	euro 429,90
2	6.558,91	10.917,59	euro 407,05	euro 507,05
3	10.917,60	15.276,27	euro 487,05	euro 587,05
4	15.276,28	19.634,15	euro 562,10	euro 662,10
5	19.634,16	20.050,91	euro 568,70	euro 668,70
6	20.050,92	20.466,86	euro 574,30	euro 674,30
7	20.466,87	20.883,62	euro 579,70	euro 679,70
8	20.883,63	21.300,38	euro 585,20	euro 685,20
9	21.300,39	21.716,33	euro 590,65	euro 690,65
10	21.716,34	22.133,09	euro 598,20	euro 698,20
11	22.133,10	22.549,85	euro 605,60	euro 705,60
12	22.549,86	22.965,80	euro 613,20	euro 713,20
13	22.965,81	23.382,56	euro 620,85	euro 720,85
14	23.382,57	23.799,31	euro 628,25	euro 728,25
15	23.799,32	24.215,27	euro 635,85	euro 735,85
16	24.215,28	25.300,00	euro 699,40	euro 799,40
17	25.300,01	26.400,00	euro 736,75	euro 836,75
18	26.400,01	28.600,00	euro 774,35	Euro 874,35
19	28.600,01	87.723,05	Si applica la seguente formula: $1,18269*(18,3+((291,2032*2,48207^{(0,00002809*ISEE)}))$ $+ (50,5+(0,000525*ISEE))))$	Si applica la seguente formula: $100+1,18269*(18,3+((291,2032*2,48207^{(0,00002809*ISEE)}))$ $+ (50,5+(0,000525*ISEE))))$
20	Superiore a euro 87.723,05 o non comunica l'ISEE		euro 3.377,90	euro 3.477,90



Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche

Fascia	ISEE		<u>Studenti attivi e studentesse attive</u> Contributo onnicomprensivo annuale	<u>Studenti inattivi e studentesse inattive</u> Contributo onnicomprensivo annuale
	da euro	a euro		
1	0,00	6.558,90	euro 318,70	euro 418,70
2	6.558,91	10.917,59	euro 395,85	euro 495,85
3	10.917,60	15.276,27	euro 476,00	euro 576,00
4	15.276,28	19.634,15	euro 551,15	Euro 651,15
5	19.634,16	20.050,91	euro 557,75	euro 657,75
6	20.050,92	20.466,86	euro 563,30	euro 663,30
7	20.466,87	20.883,62	euro 568,65	euro 668,65
8	20.883,63	21.300,38	euro 574,30	euro 674,30
9	21.300,39	21.716,33	euro 579,70	euro 679,70
10	21.716,34	22.133,09	euro 587,30	euro 687,30
11	22.133,10	22.549,85	euro 594,70	euro 694,70
12	22.549,86	22.965,80	euro 602,30	euro 702,30
13	22.965,81	23.382,56	euro 609,85	euro 709,85
14	23.382,57	23.799,31	euro 617,35	euro 717,35
15	23.799,32	24.215,27	euro 624,85	euro 724,85
16	24.215,28	25.300,00	euro 688,50	euro 788,50
17	25.300,01	26.400,00	euro 725,95	euro 825,95
18	26.400,01	28.600,00	euro 763,50	euro 863,50
19	28.600,01	87.723,05	Si applica la seguente formula: $1,18269*(18,3+((291,2032 * 2,48207^{(0,00002809 * ISEE)} + (40,92 + (0,00054 * ISEE))))))$	Si applica la seguente formula: $100 + 1,18269*(18,3+((291,2032 * 2,48207^{(0,00002809 * ISEE)} + (40,92 + (0,00054 * ISEE))))))$
20	Superiore a euro 87.723,05 o non comunica l'ISEE		euro 3.368,20	euro 3.468,20



Regolamento contribuzione studentesca

Allegato 2 – Studenti e studentesse dal 2° anno fuori corso

L'importo della **prima rata** per gli studenti esonerati e per le studentesse esonerate corrisponde al pagamento dell'imposta di bollo pari a euro 16,00 (o alla diversa misura dovuta per legge).

Per gli studenti non esonerati e per le studentesse non esonerate l'importo della **prima rata** è variabile in funzione del contributo onnicomprensivo annuale dovuto:

- euro 274,00, di cui euro 16,00 di imposta di bollo, per gli studenti collocati e per le studentesse collocate nelle fasce ISEE dalla 1 alla 5;
- euro 304,00, di cui euro 16,00 di imposta di bollo, per gli studenti collocati e per le studentesse collocate nelle fasce ISEE dalla 6 alla 18;
- euro 422,00, di cui euro 16,00 di imposta di bollo, per gli studenti collocati e per le studentesse collocate nelle fasce ISEE 19 e 20 o che non hanno presentato l'autocertificazione della condizione economica.
- L'importo della **seconda rata** è pari a:
 - 335,00 per gli studenti e per le studentesse che si immatricolano se collocati e se collocate entro la fascia 18 o il minore importo dovuto;
 - una somma corrispondente al 30% del contributo onnicomprensivo dovuto per gli studenti collocati e per le studentesse collocate nelle fasce ISEE 19 e 20;
 - 77,00 per gli studenti iscritti e per le studentesse iscritte ad anni successivi al primo, se collocati e collocate entro la fascia 18, o il minore importo dovuto;
 - una somma corrispondente al 30% del contributo onnicomprensivo dovuto per gli studenti collocati e per le studentesse collocate nelle fasce ISEE 19 e 20, al netto dell'importo versato con la prima rata.

L'importo della **terza rata** è pari alla somma corrispondente al saldo del contributo onnicomprensivo dovuto.

Il calcolo della contribuzione si articola nel seguente modo:

- Studenti e studentesse che hanno i requisiti per l'applicazione dell'**esonero totale** dalle tasse (articoli dal 9 al 17 del presente Regolamento):

ISEE		Contributo onnicomprensivo annuale
da euro	a euro	
0,00	24.335,11	euro 0,00



- Studenti e studentesse che hanno i requisiti per l'applicazione del **contributo calmierato** studenti e studentesse fuori corso iscritti e iscritte da oltre un anno fuori corso:

ISEE		Contributo onnicomprensivo annuale calmierato
da euro	a euro	
0,00	14.904,00	euro 200,00
14.904,01	30.000,00	(ISEE-13.000,00) X 0,105

N.B. - Agli studenti iscritti e alle studentesse iscritte fuori corso da oltre un anno in un corso di studi si applica un contributo onnicomprensivo annuale calmierato non superiore al 7% della quota di ISEE eccedente euro 13.000,00 euro aumentato del 50%, con un valore minimo di euro 200,00 euro se rientrano nelle seguenti condizioni:

- appartenenza a un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra euro 13.001,00 euro ed euro 30.000,00 euro;
- aver conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti al 10 agosto prima della nuova iscrizione.

Gli studenti iscritti e le studentesse iscritte a corsi precedenti il D.M. 509/99 devono aver superato tre esami nei dodici mesi antecedenti al 10 agosto prima della nuova iscrizione.

Il contributo onnicomprensivo annuale calmierato si applica se inferiore al contributo onnicomprensivo annuale determinato dall'Ateneo.

- Studenti e studentesse che non hanno i requisiti per l'applicazione del contributo calmierato o l'importo del contributo calmierato è superiore al contributo onnicomprensivo annuale stabilito dall'Ateneo, che nei dodici mesi antecedenti al 10 agosto precedente l'iscrizione abbiano conseguito **almeno 25 CFU** o, se iscritti a corsi precedenti il D.M. 509/99, superato **3 esami**:

ISEE		2° anno FC	3° anno FC e seguenti
da euro	a euro	Studenti attivi e studentesse attive Contributo onnicomprensivo annuale	
0,00 €	89.999,99 €	Contributo studenti e studentesse in corso + 5%	Contributo studenti e studentesse in corso + 15%
Superiore a 89.999,99 € o non comunica l'ISEE		Contributo studenti e studentesse in corso + 5%	Contributo studenti e studentesse in corso + 20%



- Studenti e studentesse che non hanno i requisiti per l'applicazione del contributo calmierato, che nei dodici mesi antecedenti al 10 agosto precedente l'iscrizione abbiano conseguito **almeno 16 CFU** o, se iscritti e iscritte a corsi precedenti il D.M. 509/99, superato **2 esami**:

ISEE		2° anno FC	3° anno FC e seguenti
da euro	a euro	Studenti attivi e studentesse attive Contributo onnicomprensivo annuale	
0,00 €	89.999,99 €	Contributo studenti e studentesse in corso + 10%	Contributo studenti e studentesse in corso + 20%
Superiore a 89.999,99 € o non comunica l'ISEE		Contributo studenti e studentesse in corso + 10%	Contributo studenti e studentesse in corso + 25%

- Studenti e studentesse che non hanno i requisiti per l'applicazione del contributo, che nei dodici mesi antecedenti al 10 agosto precedente l'iscrizione **NON** abbiano conseguito almeno 16 CFU o, se iscritti e iscritte a corsi precedenti il D.M. 509/99, superato 2 esami:

ISEE		2° anno FC	3° anno FC e seguenti	Studenti inattivi e studentesse inattive Contributo onnicomprensivo annuale
da euro	a euro	Studenti attivi e studentesse attive Contributo onnicomprensivo annuale		
0,00 €	89.999,99 €	Contributo studenti e studentesse in corso + 15%	Contributo studenti e studentesse in corso + 25%	Contributo in base all'anno di FC di iscrizione + euro 100,00
Superiore a 89.999,99 € o non comunica l'ISEE		Contributo studenti e studentesse in corso + 15%	Contributo studenti e studentesse in corso + 30%	



Regolamento contribuzione studentesca

Allegato 3 – Studenti iscritti e studentesse iscritte a corsi di laurea erogati in modalità e-learning, blended-e-learning (modalità mista), prevalentemente a distanza

Agli studenti iscritti e alle studentesse iscritte a corsi di laurea erogati in modalità e-learning, blended-e-learning (modalità mista), prevalentemente a distanza sono applicati gli articoli del presente Regolamento che fanno riferimento al calcolo della contribuzione. È previsto il seguente contributo onnicomprensivo annuale minimo, assorbente gli importi di contribuzione più bassi:

Modalità di erogazione della didattica	Contributo onnicomprensivo minimo annuale
Corsi erogati in modalità e-learning, prevalentemente a distanza	euro 2.659,85
Corsi erogati in modalità blended-e-learning (modalità mista)	euro 1.973,80

Per gli importi della contribuzione degli studenti collocati e delle studentesse collocate nelle Fasce reddituali 20 (Allegato 1 del presente Regolamento) o in assenza di Isee valevole per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, si fa riferimento a quanto previsto negli Allegati 1 e 2 del presente Regolamento.

Analogamente, gli studenti collocati e le studentesse collocate nelle Fasce reddituali 19 (Allegato 1 del presente Regolamento) si fa riferimento a quanto previsto negli Allegati 1 e 2 del presente Regolamento se il contributo onnicomprensivo annuale dovuto è superiore al contributo onnicomprensivo annuale minimo. Agli studenti iscritti e alle studentesse iscritte a corsi di laurea erogati in modalità e-learning, blended-e-learning (modalità mista), prevalentemente a distanza è applicato altresì l'articolo 19 del presente Regolamento. Gli studenti e le studentesse devono pagare il contributo onnicomprensivo in tre soluzioni con il rispetto delle scadenze stabilite dall'articolo 4 del presente Regolamento:

Prima rata:

- gli studenti e le studentesse che si immatricolano e gli esonerati e esonerate, ai sensi degli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente Regolamento, devono versare la sola imposta di bollo di euro 16,00;
- gli studenti non esonerati e le studentesse non esonerate che si iscrivono ad anni successivi al primo devono versare l'importo di euro 915,65 che comprende anche l'imposta di bollo.

Seconda rata:

- euro 140,00 per la tassa regionale per il diritto allo studio, se dovuta;
- euro 1.485,55 per gli studenti e per le studentesse che si immatricolano non esonerati e non esonerate;
- euro 585,90 per gli studenti e per le studentesse che si iscrivono ad anni successivi al primo non esonerati ed esonerate.

Terza rata: importo pari al saldo del contributo onnicomprensivo dovuto.